

Giurisprudenza

a cura di Elisa Bertasi

Sentenza T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Sez. II Bologna, 6.10.1994, n. 341

TRASPORTI FUNEBRI - TARIFFE

Incompetenza - Violazione e falsa applicazione di legge art. 19, comma 3° D.P.R. 285/90- Violazione dei principi generali in materia impositiva ed in tema di libertà di iniziativa economica privata (artt. 23-41 e 43 Cost.) - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia Romagna
Sede di Bologna - II Sezione interna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, 6 ottobre 1994, n. 341/95.

Golfieri S.r.l., Cesare Falfari & C. S.a.s., Soc. Coop. La Garisenda a.r.l., Franceschelli S.r.l., Garisenda S.r.l., Grandi Mario S.n.c., F.lli Muzzi S.n.c., Vecchi S.n.c. - Comune di Bologna.

Le Ditte ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta Municipale, con la quale erano state approvate le nuove tariffe per trasporti di onoranze Funebri, nella parte in cui veniva aggiornato l'ammontare del "diritto di privativa".

Esso consiste in un importo fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, che si svolgono nel territorio comunale (ex art. 19 comma 3° D.P.R. 285/90); viene applicato alle società private che operano nel settore dei trasporti funebri (grazie ad una deroga parziale al regime di monopolio del Comune) nell'ipotesi in cui trasportino le salme da Comune ad altro Comune o all'estero.

Le ricorrenti deducono:

in primo luogo, che la deliberazione della G.M. che modifica l'importo del "diritto di privativa" da L. 140.000 a L.200.000 è illegittima per incompetenza. Dal momento che tale diritto fisso si sostanzia in una vera e propria imposizione tributaria, rivolta alle imprese private, in base agli articoli 32 sub.g) e 35 legge 8.6.1990 n. 142 spetta alla competenza del Consiglio Comunale.

- In secondo luogo, che il regolamento speciale per i trasporti funebri che istituisce la classe unica è da ritenersi illegittimo per violazione di legge, poiché abolisce il criterio di riferimento a cui parametrare il diritto fisso o di privativa, come stabilito dall'art. 19 comma 3° D.P.R. 295/90.*

Sul punto poi è interessante rilevare che di solito i regolamenti, poiché contengono norme astratte, non possono generalmente ledere in maniera concreta ed attuale la sfera giuridica dei cittadini e quindi non sono impugnabili come tali. L'interesse all'impugnativa diviene attuale quando il Regolamento trova applicazione con un provvedimento concreto lesivo della sfera individuale; solo in questo caso il ricorrente potrà chiedere, in occasione della richiesta di annullamento del provvedimento concreto, l'annullamento della norma regolamentare che è stata applicata. In casi eccezionali le norme regolamentari sono immediatamente impugnabili, quando cioè siano idonee a produrre una immediata lesione degli interessi legittimi dei destinatari.

- In terzo luogo, che spetta alla legge imporre le prestazioni patrimoniali e a definirne sia gli elementi essenziali sia i criteri di base (ex artt. 23 e 53 Cost.). L'art. 19 D.P.R. n.285/90, nello stabilire che il diritto fisso non può essere di entità superiore a quello dei trasporti di ultima categoria, che si svolgono nel territorio comunale, fornisce al Comune il "criterio di base" per attuare l'imposizione. Criterio che viene disatteso dal Comune, in quanto l'importo stabilito dall'atto impugnato non consiste in un importo minimo. L'operato del Comune va a collidere*

anche con i principi costituzionali posti a protezione dell'iniziativa economica privata (ex art. 41 e 43 Cost.) dal momento che viene a trovarsi in posizione di privilegio, per l'impossibilità dei privati di porsi sul mercato, su un piano di parità rispetto all'Impresa pubblica.

- *In quarto luogo, che la delibera è illegittima: per eccesso di potere, per illogicità, per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, laddove fa riferimento ai soli maggiori costi di gestione che ora la legge impone di coprire per intero (legge n. 68/1993), trascurando di motivare la necessità dell'aumento dell'imposizione tributaria, in materia di diritto di privativa.*

Il T.A.R., innanzitutto, ha accertato l'esistenza dell'interesse a ricorrere in capo alle Ditte ricorrenti, interesse che si sostanzia sia in seguito alla lesione della loro sfera patrimoniale ad opera dell'atto impugnato, sia nel potenziale vantaggio che potrebbe loro derivare dall'accoglimento del ricorso. L'interesse a ricorrere insieme all'interesse legittimo (nella maggioranza dei casi) ed alla LEGITIMATIO AD CAUSAM costituiscono le condizioni dell'azione d'innanzi al T.A.R..

A giudizio del T.A.R., la lesione patrimoniale consiste nel fatto che, benché il diritto in questione al fine gravi non sulle imprese ricorrenti, bensì sui familiari del deceduto, tuttavia, questo aggravio di spesa dei trasporti eseguiti dai privati, rispetto a quelli eseguiti con mezzi comunali, potrebbe causare sviamenti di clientela tanto più probabili e consistenti quanto più sarà elevato il diritto fisso.

Il T.A.R. accoglie la tesi secondo la quale il diritto fisso sarebbe una forma speciale di imposizione tributaria correlata ad un servizio, che nel caso in specie, il Comune non svolge, ma che comunque è tenuto ad apprestare per tutto il bacino di utenza comunale.

Tale imposizione tributaria è destinata alla provvista di entrate a specifica destinazione.

Il T.A.R. conclude per l'accoglimento del ricorso ed annulla la delibera della Giunta Municipale per incompetenza poiché la lettera g) comma secondo, dell'art. 32, della legge n. 142/1990 stabilisce le competenze del Consiglio Comunale in materia di Istituzione e di ordinamento dei Tributi e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

A giudizio del T.A.R. infatti, nell' "ordinamento dei tributi" (ex art. 32) deve farsi rientrare anche la manovra e l'articolazione della misura dei tributi stessi. Soprattutto quando spetta alla discrezionalità del Comune stabilire l'entità del tributo medesimo in relazione ad esigenze di Bilancio o a scelte di politica economico-finanziaria (entro i limiti massimi predeterminati per legge).

Osserva poi, che la modifica della misura del "diritto fisso" in questione, viene attuata con determinazione generale ed astratta, tipica espressione del potere regolamentare, il quale rientra fra le competenze del Consiglio ai sensi della lett. a) dell'art. 32 citato.

La mancata previsione normativa di attribuzione della competenza in materia di adeguamento e di variazione dei tributi viene risolta dal T.A.R. attraverso le precisazioni sopra illustrate.

Tuttavia permane a giudizio di chi scrive una situazione di indeterminatezza che rende problematica l'attribuzione della competenza in questione.

Il SEFIT ha investito della questione l'ANCI, la quale non ha ancora dato risposta.*

Il T.A.R., seguendo la prassi giurisprudenziale secondo la quale una volta che sia stato accolto il ricorso per un motivo, considera assorbiti tutti gli altri, trascura di pronunciarsi sulle ulteriori questioni proposte dai ricorrenti. La dottrina prevalente considera questa prassi illegittima, ritenendo che il ricorrente abbia diritto ad ottenere una decisione su ogni singolo motivo addotto.

**Servizi funerari pubblici italiani aderenti a Federgasacqua e Cispel*

Sentenza GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO del 4.12.1995, n. 28

TRASPORTI FUNEBRI - TARIFFE

Opposizione a ingiunzione di pagamento - Eccezione di difetto di giurisdizione- Applicazione dell'art. 19, c.3, D.P.R. 285/90 - Illegittimità dell'art. 21, c.2,3,4, del Regolamento Comunale.

Ufficio del Giudice di Pace di Vigevano
Dr. Francesco Maschio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO 4.12.1995 - CAUSA N. 90/95

È interessante rilevare che l'antefatto del caso qui esaminato, è costituito da un procedimento speciale a cognizione sommaria (dove il Giudice emette la pronuncia sulla base di un accertamento fatto in modo incompleto o superficiale) quale è il procedimento di ingiunzione (ex artt. 633 e seguenti c.p.c.). Si tratta di una forma speciale ed abbreviata del normale processo di condanna, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna. Contro tale decreto, il debitore può fare opposizione, instaurando così un giudizio, che si svolge con tutte le garanzie del contraddittorio.

Se invece non fa opposizione, il decreto acquista il valore di una sentenza passata in giudicato.

Nel caso in specie la Società S.I.O.F. S.r.l. di Vigevano, destinataria di un decreto ingiuntivo di pagamento a favore dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano, propone opposizione allo stesso con l'effetto di trasformare il procedimento sommario in ordinario.

Nel nuovo giudizio così instaurato, colui che si oppone all'ingiunzione assume la veste di attore, mentre la parte che aveva dato impulso al procedimento ingiuntivo assume la veste di convenuto.

Il Giudice di pace, chiamato a derimere la controversia, si pronuncia in primo luogo sull'eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dalla convenuta A.S.M. di Vigevano.

L'eccezione viene respinta poiché il Giudice rileva che l'attrice (S.I.O.F.) non contesta una illegittimità del Regolamento Cimiteriale del Comune di Vigevano per violazione di Legge (cioè dell'art.19 D.P.R. N. 285/90), ma l'illegittimità delle modalità di applicazione da parte dell'ente pubblico economico dell'art. 21 del Regolamento Comunale.

Se infatti questa modalità di applicazione fosse illegittima, si configurerebbe una attività della A.S.M. in carenza di potere, dando luogo in questo modo ad una violazione di un diritto soggettivo, la cui tutela è affidata al Giudice ordinario, quale è il Giudice di pace.

Se invece la S.I.O.F. avesse davvero contestato l'illegittimità dell'azione dell'A.S.M.

esecutiva di una norma regolamentare illegittima per violazione di legge, allora si sarebbe trattato di un cattivo uso del potere da parte della A.S.M., con conseguente violazione di un interesse legittimo della S.I.O.F. e perciò di competenza del Giudice amministrativo.

Successivamente il Giudice di pace si pronuncia sul merito respingendo l'opposizione all'ingiunzione di pagamento della ricorrente, rilevando:

- in primo luogo, che esiste una perfetta identità di previsione normativa fra l'art. 21 del Regolamento Comunale e l'art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90;*
- in secondo luogo che a Vigevano è prevista una categoria unica di funerali e corrispondentemente, una unica tariffa, la cui applicazione appare del tutto legittima e coerente con la normativa statale e con il Regolamento comunale.*

In sostanza la A.S.M. non ha agito in carenza di potere, ma con le modalità previste dalla legge; infatti la norma del Regolamento comunale, che prevede un ulteriore diritto in deroga, di importo minore per i percorsi attuati senza soste, non è, nel modo più palese, applicabile ai trasporti eseguiti dalla S.I.O.F.; trasporti aventi le forme ed i procedimenti propri dei funerali ordinari perciò suscettibili della applicazione della tariffa unica.

Infine il Giudice di pace rileva che l'Azienda Municipalizzata assume la gestione dei servizi con lo scopo di svolgere un'opera calmieratrice dei prezzi. Pertanto se avesse aderito alla tesi della ricorrente, questa importante funzione sarebbe stata negata, in quanto il prezzo dei servizi offerti dal privato sarebbe stato inferiore rispetto a quello praticato dall'A.S.M.